

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(Nn. 769 e 21-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BERTHET)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (769)

d'iniziativa dei senatori **MARCORA, BURTULO, ROSA e COLLEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

---

Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile (21)

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, MASCIALE, TOMASSINI e RAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

---

Comunicata alla Presidenza il 2 luglio 1971

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'obiezione di coscienza fu già presente all'Assemblea costituente, che ne fece oggetto di esame e discussione nelle sedute del 20 e 21 maggio 1947. Successivamente, in ambedue i rami del Parlamento e in tutte le legislature succedutesi, mai venne meno l'iniziativa delle diverse parti politiche, intesa a dare una soluzione corretta alla condizione, certamente penosa, di chi, dichiarandosi spiritualmente impedito dall'impugnare le armi o anche solo dall'indossare la divisa militare, si trova ad incorrere nella sanzione penale prevista per i reati militari connessi a tale rifiuto.

Nell'attuale legislatura, l'argomento è stato riportato all'esame del Senato attraverso i disegni di legge n. 21 (Albarelo ed altri), n. 250 (Anderlini ed altri) e n. 769 (Marcora ed altri), sui quali la Commissione difesa ha lungamente dibattuto, pervenendo nella seduta del 30 marzo 1971 all'approvazione di un testo unificato che ora viene sottoposto alla deliberazione dell'Assemblea. È bene precisare che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 250 è stato ritirato.

Quale relatore, credo di poter assicurare che nel testo approvato dalla Commissione tutti gli alti concetti di Patria, di tutela della Costituzione, di rispetto della libertà di pensiero, di pace e fraternità tra gli uomini e tra i popoli, sono stati rispettati.

In verità, il problema dell'obiezione di coscienza e del suo riconoscimento costituisce oggi il punto di riferimento di una dialettica che si è andata estendendo via via in tutto il mondo e che ha portato un numero ormai rilevante di Stati a consentire la dispensa dal servizio militare a coloro che ritengono in coscienza di non poter portare le armi. I Paesi Bassi e la Repubblica federale tedesca hanno anzi riconosciuta l'obiezione di coscienza introducendo norme apposite nelle loro Costituzioni. Vi sono inoltre trenta Stati in cui non è prevista l'obbligatorietà del servizio di leva: il che elimina il problema in tempo di pace, anche se lo rende più penetrante per il tempo di guerra. Va ricordato a questo proposito che la Gran Bretagna (la quale non conosce la coscrizione ob-

bligatoria) riconobbe l'obiezione di coscienza nel 1916, in piena guerra mondiale. È ancora da osservare che il dibattito sull'obiezione di coscienza è assai più vivo nei Paesi governati da libere democrazie che non in quelli a regime totalitario o tendenzialmente tale, dove il mito della potenza militare riveste carattere ideologico, non importa se di destra o di sinistra.

Per quanto risulta al relatore, dieci sono i paesi in cui, pur essendo obbligatorio il servizio di leva, viene riconosciuta l'obiezione di coscienza: l'Austria, il Belgio, il Brasile, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Olanda, la Rhodesia, gli Stati Uniti d'America ed infine la Svezia.

Con il provvedimento legislativo che si propone all'Assemblea, anche l'Italia si appresta ad entrare nel novero di questi paesi, concludendo una lunga fase di doverosa meditazione, di sondaggi d'opinione, di sollecitazioni generose e di ben comprensibili cautele.

Convieni ricordare a questo proposito che, in analogia a quanto previsto dalla legislazione belga, già da qualche anno, in applicazione delle note leggi Pedini-Pieraccini, l'Italia consente che siano dispensati dal servizio di leva i giovani che, col consenso del Ministero della difesa (previo benestare del Ministero degli affari esteri), si siano trasferiti per due anni in paesi in via di sviluppo per prestarvi la loro attività nel quadro dei programmi di assistenza tecnica ed economica ai paesi suddetti. È però evidente che tale complesso di norme mira a soddisfare esigenze ed ispirazioni diverse, o comunque non necessariamente connesse alla posizione degli obiettori di coscienza. Costituisce tuttavia, a parere del relatore, un eloquente esempio concreto di sostituzione del servizio di leva con un servizio di carattere civile.

Volendo definire l'obiezione di coscienza come si presenta oggi nella nostra società, si può tentare di dire che essa si configura come una esigenza morale che tende a riconoscere nella « non violenza » il principio fondamentale della convivenza dei popoli in un domani non troppo lontano, in cui lo sviluppo del sistema democratico porti al prevalere delle forze morali su quelle puramente fisiche. Non si tratta evidente-

mente di perseguire un ideale utopistico, ma di preparare gli strumenti politici e giuridici atti a creare, nella vita internazionale, i meccanismi più efficaci e persuasivi di difesa della pace e di superamento pacifico delle controversie tra i singoli Stati e tra le loro alleanze.

In tal senso può essere comprensibile la tensione ideale di coloro che, nella libertà della loro coscienza, ritengono il rifiuto individuale dell'uso delle armi quale strumento idoneo ad impedire — attraverso la generalizzazione del fenomeno — lo scontro bellico tra i popoli.

Non è però in questa sede che si possa giudicare sulla accettabilità di tale concezione storicistica. Preoccupa soprattutto che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come fatto di inalienabile libertà possa risolversi in una privilegiata sottrazione del cittadino agli obblighi di solidarietà verso la sua comunità nazionale. E ugualmente si impone il dubbio sulla prospettiva di pericolo che si aprirebbe per un popolo in cui, diversamente da altri popoli, avesse a prevalere il rifiuto dei cittadini a prendere le armi, con la conseguenza ovvia di esporre quel paese al facile assalto di agguerriti e meno scrupolosi vicini.

Sembra comunque che, dal punto di vista di una sua giustificazione politica, il riconoscimento della obiezione di coscienza debba porsi in termini di illuminata tolleranza — da parte di una democrazia progredita quale è la nostra — verso quelle manifestazioni di pensiero e di opinione che vengono portate avanti da minoranze leali e convinte, nel quadro di convincimenti coerentemente e costantemente affermati nella vita anche con sacrificio personale.

Il relatore non può non ricordare a questo proposito che, oltre ad ispirazioni di ordine filosofico od umanitario, possono militare a favore del riconoscimento dell'obiezione di coscienza motivi di ordine religioso e richiami spirituali all'affinamento della sensibilità della società civile per i problemi morali. Nel corso della discussione dinanzi alla Commissione di merito, più volte — e soprattutto dai rappresentanti dei partiti laici — si è fatto richiamo a questi principi re-

ligiosi, e particolarmente a quelli emananti dall'insegnamento cristiano, con specifico appello alle decisioni ed agli orientamenti del recente Concilio ecumenico vaticano. Sia pertanto lecito al relatore richiamare testualmente tale insegnamento come risulta dalla costituzione « *Gaudium et spes* »: la quale, premesso l'auspicio dello stabilirsi di una autorità internazionale munita di forze efficaci contro le aggressioni e gli attentati alla pace, dopo aver riconosciuto a Stati e Governi il diritto ed il dovere della legittima difesa anche a mezzo delle armi, afferma peraltro che « appare conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana ».

Ciò non deve tuttavia significare che le determinazioni del legislatore in questa materia possano o debbano essere prese in obbedienza di norme o di ispirazioni puramente religiose. Il legislatore civile deve rifarsi con piena autonomia agli interessi etico-politici della comunità nazionale che democraticamente rappresenta. Ed è questa la ragione per cui la Commissione non ha ritenuto di accettare come determinante la considerazione che, per specifici gruppi religiosi, il rifiuto di portare le armi o addirittura di vestire una divisa (come simbolo di una inaccettabile disciplina) costituisca una precisa ed insuperabile norma di condotta, e perciò vada rispettato in omaggio alla libertà di religione. Non si possono evidentemente costituire, attraverso una improvvida legislazione, i presupposti perchè coloro che vogliono sottrarsi all'obbligo costituzionale di difendere la Patria lo possano fare impunemente « convertendosi » ad un determinato gruppo religioso. Nello stesso modo si potrebbero costituire sette o congregazioni che dichiarassero di rifiutare il pagamento delle imposte per non rendersi complici della società organizzata o, come suol dirsi, del « sistema »!

Resta da dire che è convinzione del vostro relatore che nell'attuale società italiana, nella quale, nonostante l'urto di pericolose forze eversive, sussiste un così ampio

sentimento di ammirazione e di affetto per le Forze armate, per le loro glorie storiche, per la loro larga estrazione popolare, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza non potrà interessare che un limitatissimo numero di persone, soprattutto se verranno accolte e sancite le doverose cautele considerate nel testo approvato dalla Commissione, tali da escludere ogni equivoco automatismo nella concessione dei benefici previsti.

Sui singoli articoli del testo approvato dalla Commissione può bastare una breve illustrazione. Con l'articolo 1 si prevede che i cittadini obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari all'uso delle armi per motivi di coscienza, possano essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare in modo diverso dal normale (come è precisato al successivo articolo 5), a condizione che i motivi di coscienza adottati siano attinenti ad una concezione generale della vita, basata su profondi convincimenti, sempre manifestati e professati.

Tali motivi debbono essere precisati nella domanda che, a norma dell'articolo 2, gli interessati dovranno presentare agli organi di leva. Nel caso di giovani ammessi al ritardo del servizio per motivi previsti dalla legge (ragioni di studio, di famiglia, eccetera), il termine utile per la domanda si maturerà al 31 dicembre dell'anno precedente alla effettiva chiamata alle armi.

Sulla fondatezza e sulla sincerità dei motivi adottati dall'obiettore di coscienza il Ministro della difesa dovrà sentire il parere di una Commissione prevalentemente civile, costituita (art. 4) da un magistrato dirigente di Cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, con funzioni di presidente, nonchè da un ufficiale generale (o ammiraglio), nominato dal Ministro della difesa, da un professore universitario di discipline morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione, da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato e da un esperto in psicologia, designati gli ultimi due dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentito il parere di tale Commissione, il Ministro della difesa provvede con suo decreto, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La presentazione alle armi re-

sterà comunque sospesa sino alla pronuncia del decreto.

Una volta ammesso ai benefici della legge, l'interessato (art. 5) dovrà prestare servizio militare *non armato*, salvo che non opti per un servizio sostitutivo civile, da prestarsi (in attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale) mediante distacco presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e di protezione civile. Si è voluto in tal modo evitare la creazione di appositi corpi di servizio civile, che indubbiamente avrebbero portato all'isolamento sociale degli obiettori di coscienza.

È previsto che il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile debbano essere prestati per un periodo superiore di 8 mesi alla durata normale del servizio di leva. La norma non intende avere alcun carattere punitivo, ma solo compensativo del minor sacrificio rispetto agli arruolati che continueranno a prestare il normale servizio di leva. A questo proposito gioverà ricordare che, secondo il disegno di legge Anderlini ed altri, il servizio civile sostitutivo avrebbe dovuto avere una durata continuativa pari addirittura al doppio del normale servizio militare.

Con l'articolo 6 si propone che agli obiettori di coscienza sia permanentemente vietato di tenere ed usare armi e munizioni, fabbricarne o commerciarne, anche a mezzo di rappresentante. Le autorità di pubblica sicurezza non potranno rilasciare autorizzazioni relative all'esercizio delle attività suddette (porto d'armi, licenza di caccia, eccetera). I trasgressori, oltre a subire l'arresto e l'ammonizione, decadranno dai benefici della legge.

L'articolo 7 sancisce che in tempo di guerra gli obiettori potranno essere assegnati a servizi non armati anche se pericolosi.

Con l'articolo 8, i cittadini ammessi ad avvalersi della legge vengono equiparati ad ogni effetto ai cittadini che prestano normale servizio militare.

Infine, all'articolo 9 si provvede con norma transitoria al caso delle persone imputate o condannate per reati militari determinati da obiezione di coscienza prima dell'entrata in vigore della legge. Essi potranno, entro 60

giorni, chiedere al Ministro della difesa di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, motivando la loro richiesta come già detto a norma degli articoli 1 e 2.

Il Ministro della difesa dovrà provvedere alla decisione entro due mesi dalla domanda. L'inosservanza di tale termine comporterà l'accoglimento della domanda stessa. In conseguenza di tale accoglimento cesseranno di avere efficacia le condanne già pronunciate e cadranno le azioni penali in corso. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

Sembra al relatore che, nei termini su esposti, il testo approvato dalla Commissione sia meritevole di accoglimento.

Soprattutto va rilevato che la Commissione ha inteso escludere chiaramente il riconoscimento di un incontrollato diritto alla dispensa dal servizio armato per il solo fatto della dichiarazione dell'obiezione di coscienza. Si è voluto così prevenire decisamente la tentazione e quasi l'invito ad una artificiosa gonfiatura del fenomeno attraverso un troppo comodo automatismo, che d'altronde avrebbe suonato irrisione per tutti coloro che serenamente accettano i sacrifici connessi alla prestazione del servizio in armi, in pace e in guerra.

Rispettate debbono essere infatti le esigenze interiori della coscienza individuale: senza però dimenticare che altrettanto nobile ed alta è la coscienza di quel dovere di solidarietà collettiva che lega ogni cittadino

alla sua comunità. In sostanza, è proprio sul cosciente sacrificio delle volontà individuali che si basa la costruzione e la sopravvivenza della società umana, anche se un posto qualitativamente eminente va lasciato alle intuizioni ideali, agli slanci anticipatori, ai moniti eterni, come fu — fin dagli albori della storia — il comandamento divino « non uccidere », che resta il punto d'arrivo insopprimibile di una società giusta e pacifica, non solo nei rapporti tra i singoli individui ma anche tra le diverse famiglie dell'umanità.

Se il Senato, condividendo questi sentimenti e questi orientamenti, darà la sua approvazione a questa legge, non solo farà opportunamente prevalere la prevenzione sulla punizione — d'altronde dimostratasi fin qui molto parzialmente efficace ed in alcuni casi controproducente — ma potrà ascrivere a merito della sua saggezza di avere avviato a soluzione, senza lesione dell'ordine costituzionale e della coscienza morale del Paese, un problema quanto mai delicato, dimostratosi finora fonte pericolosa di non sempre disinteressate polemiche e contestazioni.

Il vostro relatore vi invita, pertanto, onorevoli colleghi, a votare in favore del testo proposto dalla Commissione difesa, operando l'assorbimento dell'articolo 3 del disegno di legge n. 21, dei cui articoli 1 e 2 (concernenti due diversi argomenti) dovrà provvedersi allo stralcio perchè possano formare oggetto di successivo esame in diversa sede.

BERTHET, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE n. 769**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCORÀ ED ALTRI

**Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza****Art. 1.**

I giovani soggetti alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono chiedere al Ministro per la difesa di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare, nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione.

**Art. 2.**

La domanda deve essere presentata dagli interessati ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe cui essi appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Essa deve indicare chiaramente i motivi di ordine religioso o filosofico che giustificano l'obiezione.

**Art. 3.**

Il Ministro, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una Commissione circa il fondamento dei motivi adottati dal richiedente.

La Commissione formula altresì suggerimenti in ordine all'impiego del richiedente nei vari servizi.

**DISEGNO DI LEGGE n. 21**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBARELLO ED ALTRI

**Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme per il riconoscimento della obiezione  
di coscienza****Art. 1.**

I cittadini obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione.

**Art. 2.**

I cittadini indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe cui essi appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

**Art. 3.**

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una Commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

(Segue: *Disegno di legge n. 769*)

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, designato dal Ministro della difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un cittadino di larga notorietà, esperto in psicologia, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La Commissione interroga il richiedente e procede a tutti gli accertamenti necessari, in ordine al fondamento dei motivi addotti dal richiedente.

La mancata comparizione del richiedente, senza giustificato motivo, equivale, ad ogni effetto di legge, a rinuncia alla domanda.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro della difesa ha facoltà di nominare una o più Commissioni.

Art. 5.

In caso di accoglimento della domanda, l'interessato deve prestare servizio militare non armato per la durata di 25 mesi.

(Segue: *Disegno di legge n. 21*)

Art. 3.

E istituita la ferma civile di 18 mesi alla quale verranno assegnati gli obiettori di coscienza riconosciuti.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

Art. 4.

*Identico:*

da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro della difesa;

*identico;*

*identico;*

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*Identico.*

La Commissione interroga il richiedente e procede a tutti gli accertamenti necessari, in ordine alla fondatezza e alla sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 5.

I cittadini ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile,

(Segue: *Disegno di legge n. 769*)

Il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri competenti, distacca gli ammessi al servizio militare non armato: presso enti, organizzazioni o corpi, operanti anche all'estero, di assistenza, di istruzione o di sicurezza civile.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme regolamentari relative alla attuazione della presente legge ed a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

#### Art. 6.

A coloro che sono ammessi a prestare servizio militare non armato in base alla presente legge è vietato:

svolgere alcuna funzione pubblica che comporti, anche temporaneamente, la detenzione o il porto d'armi;

detenere o portare alcun tipo di armi o munizioni salvo che non si tratti di armi che, per le loro caratteristiche, sono comunemente destinate ad uso sportivo o venatorio;

partecipare, a qualsiasi titolo, alla fabbricazione o al commercio di armi o munizioni.

I trasgressori sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### Art. 7.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato possono essere assegnati a servizi di cooperazione coi reparti armati, anche se si tratta di attività pericolose, purchè non comportino l'uso delle armi.

(Segue: *Disegno di legge n. 21*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e di protezione civile, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

#### Art. 6.

A coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonchè fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa allo esercizio delle attività di cui al comma precedente.

Chi trasgredisce i divieti di cui al primo comma è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a lire 170 mila e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

#### Art. 7.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose.

(Segue: *Disegno di legge n. 769*)

Art. 8.

Chi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato imputato di reato determinato da obiezione di coscienza può, nel termine di 15 giorni dalla data stessa, presentare domanda per essere ammesso a soddisfare l'obbligo del servizio militare senza portare le armi.

La domanda ha effetto sospensivo del procedimento penale e della esecuzione di condanna già riportata.

In caso di accoglimento della domanda, cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne eventualmente riportate per reati determinati da obiezione di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto dalla durata del servizio militare non armato.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per reati di istigazione e di apologia dei reati di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Il cittadino che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ha già adempiuto agli obblighi militari può presentare al Ministero della difesa la dichiarazione di cui all'articolo 1, entro un anno.

(Segue: *Disegno di legge n. 21*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

I cittadini ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Art. 9.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono, entro sessanta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro della difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di due mesi dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

(Segue: *Disegno di legge n. 769*)

(Segue: *Disegno di legge n. 21*)

Art. 1.

La durata della ferma di leva è ridotta a 12 mesi per i militari dell'Esercito e della Aeronautica e a 18 mesi per i militari della Marina.

Art. 2.

Il soldo giornaliero minimo viene fissato in lire 500. Le corrisposioni ai graduati verranno aumentate proporzionalmente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**La Commissione propone lo stralcio degli  
articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 21.**